



COMUNE DI ERCHIE

REGISTRO DELLE ORDINANZE

Atto N. 35 del 20/03/2020

Oggetto: COVID -19. Misure di contrasto alla diffusione del virus sul territorio comunale.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che, tra l'altro, dispone che “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità e urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO il Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”, pubblicato sulla GU n.62 del 9-3-2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale” e in particolare, l’art. 1 comma 2 “sull’intero territorio nazionale sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 e 2”;

VISTI gli ulteriori interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi;

PRESO ATTO del persistere di comportamenti irresponsabili, posti in essere anche in violazione delle prescrizioni e degli obblighi imposti da norme nazionali e regionali, causa di possibile diffusione del virus, come rilevato dall’attività d’accertamento della Polizia Locale e della locale Stazione dei Carabinieri;

PRESO ATTO altresì del verificarsi di situazioni di contagio accertato nei Comuni limitrofi e comunque nel territorio regionale;

RITENUTO NECESSARIO contenere, quanto più possibile, il rischio di diffusione del virus a tutela della salute dell’intera collettività mediante l’adozione di misure straordinarie, contingibili e urgenti commisurate alla minaccia dell’evolversi della situazione epidemiologica;

RITENUTO dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ACQUISITO il parere preventivo dell’ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi, ai sensi della L.R. 5 /2014 e in particolare dell’art 10 c. 2);

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

ORDINA

con decorrenza dal 21 marzo 2020 sino al 3 aprile, salvo ulteriore proroga:

- 1) le uscite per gli acquisti essenziali, vanno limitate a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare;
- 2) è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto se non in forma individuale, al di fuori del centro abitato e nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;
- 3) gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti esclusivamente nelle immediate vicinanze della propria abitazione e in osservanza della ordinanza sindacale n. 49 del 5/10/2018 avente ad oggetto “Misure sanzionatorie per le deiezioni canine in luogo di pubblico transito”;

- 4) le attività commerciali al dettaglio e le attività inerenti i servizi alla persona previsti dagli Allegati 1 e 2 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 - con esclusione delle rivendite di tabacchi, farmacie e parafarmacie - osservano il seguente orario di esercizio: antimeridiano 7.30 – 13.30 e pomeridiano 16.00 – 18.00, con obbligo di chiusura nei giorni festivi. Nel limite dei predetti orari e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti in materia di confezionamento e trasporto, resta consentita l'attività di consegna a domicilio;
- 5) le rivendite di tabacchi, anche in modalità di erogazione automatica (c.d. distributori h24), osservano il seguente orario d'esercizio: antimeridiano 5.00 – 13.00 e pomeridiano 15.00- 18.00;
- 6) le farmacie e parafarmacie, anche in modalità di erogazione automatica (c.d. distributori h24), osservano il seguente orario di esercizio : antimeridiano 8.30- 13.30 e pomeridiano 15.00-18.00; gli orari di turnazione delle farmacie sono adeguati alle presenti disposizioni;
- 7) tutti i punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico (c.d. distributori h24) - con esclusione della c.d. "Casetta dell'acqua" - sono chiusi per l'intera giornata;
- 8) nell'utilizzo dei bancomat bancari e postali, nonché dei distributori automatici presso tabacchi, farmacie, parafarmacie, acqua, carburanti, lavaggi, al fine di evitare il contatto diretto con le apparecchiature, è fatto obbligo di utilizzo di guanti monouso e di smaltimento degli stessi a carico dell'utilizzatore, con divieto assoluto del loro abbandono su suolo pubblico;
- 9) è fatto obbligo ai titolari e/o gestori di distributori automatici di qualsiasi natura di provvedere alla sanificazione costante degli stessi con prodotti certificati e di informare mediante esposizione di idoneo avviso, che l'uso è consentito solo con i guanti monouso;
- 10) è fatto obbligo ai titolari e/o gestori di attività produttive e di servizi in tutti i settori, comunque classificati, di sanificare locali, aree e attrezzature in uso al personale dipendente o alla clientela, ivi compresi i POS;.

Con riserva di adozione di ogni ulteriore e più stringente misura

AVVERTE

il mancato rispetto della presente Ordinanza **È PUNITO**, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

La violazione degli obblighi imposti a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata, altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

DISPONE

che una copia della presente disposizione sia:

- pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Erchie e diffusa con ogni idoneo strumento di comunicazione;
- inviata al Comando di Polizia Locale e alla stazione Carabinieri di Erchie per gli adempimenti di rispettiva competenza;

- trasmessa al Sig. Prefetto al Sig. Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

DEMANDA

Alle forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali;

COMUNICA

inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 20 Marzo 2020

Il SINDACO

Giuseppe MARGHERITI

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.